

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Dott. Comm. Domenico Posca..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Ferruccio AulettaMembro designato dalla Banca d'Italia
- Prof.ssa Marilena Rispoli Farina.....Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario (estensore)
- Avv. Roberto Manzione..... Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta dell'1/03/2011 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Nel giugno 2010, il ricorrente stipulava con l'intermediario resistente un contratto di finanziamento finalizzato all'acquisto di un'automobile presso un esercizio commerciale convenzionato. Il prestito, erogato per complessivi € 18.754 direttamente al fornitore, prevedeva un piano di ammortamento articolato in n. 84 rate mensili di € 283 cad. da addebitare tramite RID sul conto corrente del ricorrente. La prima di tali rate veniva addebitata, come da piano di rimborso, il 5.7.2010, nonostante l'acquirente avesse richiesto la sospensione del pagamento in attesa della consegna del bene, alla quale nel frattempo il fornitore non provvedeva.

Con diffida del 19.7.2010, citata dal ricorrente ma non allegata agli atti, quest'ultimo invitava il venditore alla consegna dell'autovettura e la finanziaria a sospendere il pagamento delle rate.

Il successivo 10.8.2010, in relazione al mancato riscontro di tale istanza da parte di entrambi gli interlocutori, il ricorrente, tramite un avvocato, invitava nuovamente il fornitore a consegnare l'autovettura *"con espresso avvertimento che, in mancanza, il contratto [si sarebbe] risolto di diritto"*, con conseguente restituzione di una somma pari al doppio della caparra versata, e la finanziaria *"a sospendere con effetto immediato il pagamento delle rate di finanziamento"* in attesa della consegna del bene *"con restituzione della rata di finanziamento già addebitata [...] in data 5.7.2010 e delle altre in corso di addebito"*. Nel merito, il legale specificava altresì che, all'atto della sottoscrizione del contratto di



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

finanziamento, l'intermediario non aveva consegnato al proprio assistito *"il documento informativo e/o di sintesi e che, pertanto, il relativo contratto [era] nullo, invalido e/o inefficace"*.

Con reclamo del 24.9.2010 nei confronti della finanziaria, l'avvocato, ribadendo le circostanze sopra descritte e le considerazioni in ordine alla mancata consegna dei documenti previsti in materia di trasparenza dei contratti bancari, affermava che, *"trattandosi di prestito finalizzato, il contratto di acquisto e quello di finanziamento coincidono in un'unica operazione"* con la conseguenza che gli eventuali vizi del primo, quale appunto la mancata consegna del bene, pregiudicano anche l'altro. Chiedeva pertanto la sospensione del pagamento delle rate in attesa della consegna dell'autovettura. Nel contempo domandava la restituzione delle rate già addebitate sul conto corrente dell'assistito a partire dal 5 luglio 2010 e delle successive in corso di addebito.

L'intermediario forniva riscontro con nota del 2.11.2010, nella quale respingeva le richieste del cliente, obiettando - sulla base di una disposizione del contratto di finanziamento - l'inopponibilità allo stesso delle eccezioni relative al rapporto di compravendita intervenuto tra il fornitore convenzionato e il cliente, ivi inclusa quella relativa alla consegna del bene. Con riferimento all'inottemperanza agli obblighi in materia di trasparenza, richiamava la dichiarazione resa dal ricorrente alla sottoscrizione del contratto, in ordine all'avvenuta consegna della documentazione prevista.

In sede di ricorso, l'avvocato del ricorrente ha richiesto l'intervento dell'Arbitro Bancario Finanziario affinché dichiari:

- *"la nullità, l'invalidità, l'inefficacia del contratto di finanziamento per violazione della normativa vigente"*, specificando che all'atto della sottoscrizione *"non sono stati consegnati il documento informativo e/o di sintesi e comunque tutta la documentazione prevista per legge"*;
- *"la nullità del contratto di finanziamento per mancata consegna del bene oggetto del contratto"*, evidenziando che *"da accertamenti effettuati"* il numero di telaio indicato [nel contratto di finanziamento] è inesistente".

Ha altresì chiesto la *"restituzione delle rate versate e di quelle in corso di addebito con conseguente estinzione della pratica"* e *"la cancellazione dei dati"* relativi al proprio assistito *"dai tabulati"* della finanziaria.

In sede di controdeduzioni, in ordine all'*"omessa consegna dei documenti informativi e conseguente nullità, invalidità e inefficacia del contratto di finanziamento"*, il convenuto ha replicato di aver garantito l'adeguata informazione sul contenuto dell'operazione conclusa con il cliente, fornendo a quest'ultimo, *"tanto nella fase precontrattuale quanto in quella successiva, tutta la documentazione obbligatoriamente prevista"*. Al riguardo, ha richiamato le affermazioni rese dallo stesso ricorrente in sede contrattuale, allorquando, attraverso la sottoscrizione della clausola denominata *"Accettazione condizioni generali e trasparenza"*, egli ha dichiarato di *"aver ricevuto l'avviso contenente Principali norme di trasparenza, il Foglio informativo e la Guida relativa all'Arbitro Bancario Finanziario, nonché di aver letto attentamente le condizioni economiche e contrattuali riportate nel Documento di Sintesi di cui al contratto"*, che ha altresì attestato di aver ritirato in copia *"interamente compilato, sottoscritto e completo"* di tale documento.

In merito alla *"nullità del contratto di finanziamento per mancata consegna del bene acquistato"* e alla conseguente richiesta di *"restituzione delle rate versate e in corso di addebito"*, ha evidenziato la piena efficacia del finanziamento, non essendo opponibili al finanziatore le eventuali eccezioni relative al rapporto di compravendita. Ciò per effetto delle stesse previsioni contrattuali, tra l'altro specificamente approvate per iscritto dal ricorrente ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

“Sull'estinzione della pratica e sulla cancellazione dei dati personali” l'intermediario ha preliminarmente osservato che tali richieste sono state avanzate soltanto in sede di ricorso, evidenziando quindi la mancata coincidenza con il *petitum* di cui al preventivo reclamo. Nel merito, ha comunque sottolineato che rientra nella facoltà del cliente estinguere anticipatamente il finanziamento “*ma nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 delle condizioni generali del contratto di finanziamento*”. In relazione al trattamento dei dati personali, ha infine rilevato che lo stesso è avvenuto, previo consenso da parte del cliente, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia e che non è possibile procedere alla cancellazione di tali informazioni dai propri sistemi poiché necessarie alla gestione del rapporto contrattuale “*valido e tuttora in corso*”.

In relazione a tanto, ha chiesto all'Arbitro di rigettare il ricorso.

DIRITTO

Il ricorso in esame affronta la questione degli effetti dell'inadempimento dell'obbligo di consegnare il bene, da parte del fornitore, nell'ambito di un contratto di finanziamento, concluso tra l'intermediario resistente e il cliente ricorrente, consumatore, e finalizzato all'acquisto di un bene da parte del ricorrente presso un esercizio commerciale convenzionato.

Si è di fronte ad ipotesi di “mutuo di scopo”, ovvero di un mutuo concesso esclusivamente per la finalità dedotta in contratto, l'acquisto di un bene, bene che viene fornito dal venditore convenzionato con il finanziatore.

La peculiarità dell'operazione è data dalla circostanza che l'ammontare del finanziamento viene versato direttamente al fornitore, che si impegna a prestare il bene, mentre il mutuatario acquirente si impegna a restituire ratealmente la somma prestata. In fattispecie analoghe la dottrina e la giurisprudenza hanno riscontrato un collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento e il contratto di vendita del bene al mutuatario, dacchè pur mantenendo i due contratti (mutuo e compravendita) autonomia causale, essi appaiono coordinati al fine di realizzare un risultato economico unitario. Da una tale ricostruzione del rapporto tra i due contratti se ne desumono una serie di conseguenze, in particolare sul piano degli effetti dell'inadempimento della clausola di scopo, quali la risoluzione del contratto di finanziamento.

A completare il quadro va precisato che nel caso in esame non vi è un accordo che attribuisce al finanziatore l'esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore, come sovente si riscontra nei prestiti finalizzati, mentre invece è presente nel contratto una clausola, che è di stile nell'ambito di tali operazioni, con la quale si stabilisce che, “In assenza di accordo di esclusiva, non possono essere opposte al finanziatore le eccezioni relative al rapporto di compravendita, .. incluse quelle relative alla destinazione delle somme, da parte del fornitore, e alla consegna del bene e che ogni controversia relativa dovrà essere risolta tra il cliente e il fornitore del bene, restando fermi gli obblighi del cliente nei confronti del finanziatore”.

Si è già rilevato che dottrina e giurisprudenza si sono soffermati su fattispecie analoghe a quella in discussione, rinvenendo la rilevanza del collegamento negoziale tra finanziamento di scopo e la vendita, ma pervenendo tuttavia a risultati non sempre uniformi, e non sempre favorevoli ad una tutela diretta del cliente nei confronti del finanziatore.

Il quadro delle posizioni ha subito notevoli mutamenti dopo l'inserimento nel Testo unico bancario del 1993, (D.Lgs. n. 385/1993) di disposizioni sul credito al consumo, in particolare dell'art.125, comma 4, in base al quale, “..nei casi di inadempimento del fornitore di beni e servizi, il consumatore.. ha diritto di agire contro il finanziatore nei limiti



del credito concesso”, a “condizione che vi sia un accordo che attribuisce al finanziatore l'esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore”. La norma in questione, che rileva soprattutto per aver affermato la possibilità di una diretta tutela del mutuatario acquirente nei confronti del finanziatore, è stata poi ripresa pressochè inalterata dall'art. 42 del Codice del consumo, approvato con la legge n. 206 del 2005 (che nel contempo ha modificato l'art.125 del TUB).

Anche tale disposizione ha continuato tuttavia a subordinare la possibilità di una tutela diretta del consumatore nei confronti del finanziatore, in ipotesi di inadempimento del fornitore, alla presenza di un “accordo di esclusiva per la concessione del credito ai clienti del fornitore” .

Per venire all'applicazione di tali disposizioni, si possono menzionare le decisioni della Corte di Appello di Napoli del 14 maggio 2009, n. 1608 e ancor prima del Tribunale di Napoli del 22 dicembre 2005, n. 12253, per le quali, in presenza di un collegamento negoziale, (tra la vendita e il mutuo di scopo) la risoluzione per inadempimento del primo contratto determina la risoluzione anche del secondo. La ricostruzione del rapporto tra i due contratti come di “collegamento negoziale” comporta, infatti, hanno precisato i giudici di merito, che le vicende di un contratto si riverberino sull'altro. La seconda sentenza in esame, che è antecedente al Codice di consumo, ha considerato senz'altro nulla, per contrarietà a norme imperative, date dall'art.125 TUB, e dall'art. 1469-bis c.c. (poi art. 33 del codice del consumo) la clausola contenuta nel contratto di finanziamento, con la quale si è precluso al mutuatario acquirente di opporre al mutuante l'inadempimento totale del venditore.

Vi è da rilevare, infine, che la questione, dell'applicazione dell'art.42 Cod. Cons. a favore del consumatore, anche in assenza della clausola di esclusiva , trova attualmente adeguata soluzione nel nuovo art. 125 quinquies del D.Lgs. n. 385/1993 - inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 141/2010, commi 1 e 2 , in attuazione della direttiva sul credito al consumo - in virtù del quale “ *nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, il consumatore ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1455 del codice civile*”.

La risoluzione del contratto di credito, in base alla nuova disciplina, comporta l'obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate nonché ogni altro onere eventualmente applicato, e non comporta altresì l'obbligo del consumatore di rimborsare al finanziatore l'importo che sia stato già versato al fornitore dei beni o dei servizi, mentre il finanziatore ha comunque il diritto di ripetere detto importo nei confronti del fornitore stesso.

Questo Collegio rileva che, quantunque al caso in esame non possa essere ancora applicata la nuova disposizione, entrata in vigore successivamente al sorgere della controversia (peraltro essendo già operativa la direttiva 2008/48/CE, di cui costituisce attuazione, con le conseguenze che se ne possono dedurre circa la relativa rilevanza alla luce della più recente giurisprudenza della Corte di Giustizia, come emerge, ad esempio dalla decisione del 19/1/2010) possano riscontrarsi già nella direttiva 87/102 CE sul credito al consumo e nelle disposizioni all'epoca vigenti elementi a favore della tesi della risoluzione del contratto di finanziamento in caso di inadempimento del venditore, e della tutela diretta del ricorrente nei confronti del finanziatore, pur non essendo stata prevista la “clausola di esclusiva”.

Vale a tal punto decisamente ricordare la fondamentale sentenza della Corte di Giustizia che con riferimento all'art. art. 11, n. 2, della direttiva 87/102/Cee (norma poi trasfusa nel nuovo art. 125 del TUB), relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative,



regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo, ha sostenuto che tale norma debba essere interpretata nel senso che "l'esistenza di un accordo tra il creditore ed il fornitore, sulla base del quale un credito è concesso ai clienti di detto fornitore esclusivamente da quel creditore, non è un presupposto necessario del diritto per tali clienti di procedere contro il creditore in caso di inadempimento delle obbligazioni che incombono al fornitore, al fine di ottenere la risoluzione del contratto di credito e la conseguente restituzione delle somme corrisposte al finanziatore, in una situazione in cui la normativa applicabile alle relazioni contrattuali prevede la possibilità di esercitare tali azioni".

Da parte sua, la Cassazione (Sez. III, 16.2.2010, n. 3589) ha di recente stabilito che: "Nel contratto di mutuo in cui sia previsto lo scopo del reimpiego della somma mutuata per l'acquisto di un determinato bene, il collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento e quello di vendita, in virtù del quale il mutuatario è obbligato all'utilizzazione della somma mutuata per la prevista acquisizione, comporta che della somma concessa in mutuo beneficia il venditore del bene, con la conseguenza che la risoluzione della compravendita ed il correlato venir meno dello scopo del contratto di mutuo, legittimano il mutuante a richiedere la restituzione dell'importo mutuato non al mutuatario ma direttamente ed esclusivamente al venditore." E pare opportuno evidenziare che la sentenza ha escluso espressamente l'applicazione dell'art. 125 TUB, in quanto la controversia era antecedente l'approvazione della normativa.

Sul punto, sono da ricordare anche le decisioni di altri Collegi dell'Arbitro bancario e finanziario. Vale ricordare (fra tante) in proposito la pienamente condivisibile decisione del Collegio di Milano n. 917 del 10.9.2010, che pure ha affrontato la questione dell'esistenza e della rilevanza di un collegamento negoziale tra contratto di fornitura di beni e contratto di finanziamento. Il Collegio ha rilevato che il tema, uno dei profili più delicati e controversi della disciplina del credito al consumo, ha trovato ormai riconoscimento in giurisprudenza in quanto l'esistenza di un collegamento negoziale tra i due rapporti in essere, finanziatore e cliente finanziato da un lato e cliente e fornitore del bene dall'altro, implica che "l'esistenza, la validità, l'efficacia, l'esecuzione dell'uno influisca sulla validità, efficacia ed esecuzione dell'altro" (richiamando da ultimo Trib. Milano 24 ottobre 2008; Cass., 5.6.2007, n. 13164; Cass., 27.3.2007, n. 7524; Trib. Reggio Calabria, 6.4.2006, n. 1307; Cass., 8.7.2004, n. 1567). Il Collegio in particolare, partendo dalla considerazione che la direttiva 102/87/CE, e la conseguente normativa interna di attuazione, hanno un intento volutamente protettivo nei confronti del consumatore, ha rilevato come "il rapporto di esclusiva tra fornitore e consumatore, la cui assenza nel caso in esame, viene utilizzata dal finanziatore per opporre un rifiuto alla risoluzione del contratto di finanziamento per inadempimento del venditore, non può essere considerato un presupposto la cui mancanza determinerebbe una modifica *in peius* della posizione del consumatore, come la Sentenza della Corte di giustizia CE n.509 del 2009, già citata, ha rilevato (e la cui interpretazione è stata seguita, ad esempio, da Trib. Milano 24/10/2008). Nel nostro ordinamento, rileva il Collegio di Milano, quando due contratti, nella specie quello di fornitura e quello di credito al consumo, sono collegati in senso funzionale, le vicende estintive e/o modificative inerenti all'uno dei due contratti si ripercuotono sull'altro. Il riferimento al rapporto di esclusiva richiesto dall'art. 42 Cod. cons. deve dunque essere inteso non già come limite alla tutela del consumatore ma come protezione supplementare offerta al consumatore nei riguardi del creditore, che si aggiunge alle azioni che il consumatore può già esercitare sulla base delle disposizioni nazionali applicabili ad ogni rapporto contrattuale. Conclude infine il Collegio che il rifiuto opposto dall'intermediario fondato sulla clausola delle "Condizioni generali comuni Prestito Finalizzato e Carta" sottoscritto dal ricorrente secondo cui "In assenza di accordi di esclusiva con il



Convenzionato, non possono essere opposte [alla società] le eccezioni relative al rapporto di compravendita intervenuto tra il Convenzionato ed il Cliente/Titolare, incluse quelle relative alla destinazione della somma da parte del convenzionato ed alla Consegna del bene”, che l’intermediario stesso asserisce essere coerente con il disposto dell’art 42 del cod.cons., non risultano in realtà conformi al contesto normativo così come sopra delineato.

Può essere citata, in proposito, ancora la decisione del Collegio di Napoli, n. 1054 dell’11.10.2010, che tuttavia concerne un ricorso proposto da un non consumatore, con la quale una domanda di accertamento della risoluzione del contratto di finanziamento è risultata fondata. Secondo tale decisione, “giova anzitutto puntualizzare che, nella vicenda in esame, l’azione di risoluzione del contratto di finanziamento è stata ritenuta fondata sul principio (invero sostanzialmente pacifico: v., per esempio, Cass., 24 maggio 2003, n. 8253; Cass., 28 giugno 2001, n. 8844; Cass., 14 gennaio 1998, n. 271), secondo cui, in presenza di più contratti fra loro collegati, lo scioglimento di uno di essi riverbera i suoi effetti sull’altro che, rimasto privo di causa, diviene inefficace, se non inutile”.

Meritano particolari attenzione alcuni passaggi della decisione del collegio napoletano, quali la constatazione che la clausola d’inopponibilità al finanziatore delle eccezioni relative all’inadempimento del venditore riflette la prassi contrattuale del settore, incline a tenere formalmente distinti i contratti di finanziamento e di vendita, nel tentativo di impedire o almeno ostacolare il ripercuotersi delle conseguenze giuridiche dell’inadempimento del fornitore sul rapporto di finanziamento.

Ma “l’accentuazione dell’autonomia giuridica delle due fattispecie negoziali”, prosegue la decisione, non può valere a mascherare il collegamento dei contratti che, in realtà, sono conclusi ed esistono l’uno in funzione dell’altro, tanto più quando gli effetti giuridici di tale impostazione finirebbero per risolversi in un pregiudizio per l’acquirente del bene. D’altro canto, prosegue ancora la decisione, la rilevanza del collegamento non esclude l’esigenza di applicare regole di correttezza intese a garantire al “fruitore del credito” una maggior tutela e di predisporre meccanismi sanzionatori per l’inosservanza delle stesse. Osservando la vicenda da tale angolazione, rileva ancora il Collegio, non si può non convenire che il comportamento dell’intermediario sarebbe stato viziato da grave scorrettezza, avendo costui versato al venditore il prezzo della vendita senza assicurarsi che il bene fosse stato o stesse per essere consegnato all’acquirente. Anche “alla stregua del principio di buona fede diviene possibile, dunque, imporre al finanziatore un comportamento idoneo a preservare gli interessi dell’altra parte, ovvero il debitore; e tale obbligo supera (e sopravvive a) le eventuali clausole d’inopponibilità delle eccezioni derivanti dal contratto di compravendita, anche a prescindere dall’eventuale valutazione di vessatorietà della clausola e dalla sua possibile nullità o inefficacia ab origine”.

Ritornando, infine, al caso in esame, questo Collegio ritiene che devono operarsi alcune precisazioni conclusive.

In primo luogo, in merito alle richieste del ricorrente, non pare possa trovare accoglimento la domanda di accertamento di nullità e/o invalidità del contratto di finanziamento per violazione della norme di trasparenza vigenti, in tema di consegna dei documenti informativi all’atto della stipula del contratto. L’intermediario resistente ha dimostrato, infatti, di aver fornito tutta la documentazione richiesta dalla disciplina di trasparenza, risultando che all’atto della conclusione del contratto il ricorrente ha sottoscritto la clausola, con la quale ha dichiarato di aver ricevuto (tra l’altro) i documenti informativi prescritti per legge.

Per quanto concerne, invece, la domanda relativa all’accertamento della nullità del contratto di finanziamento per mancata consegna del bene (e di conseguente restituzione delle rate versate e di “cancellazione” di quelle ancora dovute), vi è da rilevare che essa –



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

in quanto mirante, in sostanza, a far valere l'inefficacia del contratto di finanziamento in conseguenza dell'inadempimento del fornitore - appare sicuramente fondata, in quanto non solo il bene non è stato consegnato, ma come emerge da accertamenti effettuati dal ricorrente, il numero di telaio indicato nel contratto di finanziamento è risultato addirittura inesistente.

Alla luce delle considerazioni finora portate pertanto questo Collegio accoglie il ricorso.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, il Collegio, previo accertamento dell'inefficacia del contratto di finanziamento, dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione delle rate percepite, con gli interessi al tasso legale a far data dalla proposizione del reclamo.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI